

Bruxelles, 3 marzo 2025
(OR. en)

6686/25

LIMITE

STAT 12
FIN 253

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 febbraio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 1150 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 26.2.2025 concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri


Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 1150 final.

All.: C(2025) 1150 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.2.2025
C(2025) 1150 final



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.2.2025

**concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri
agenti dell'Unione europea negli Stati membri**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea impone alla Commissione di riesaminare ogni due anni, mediante un atto delegato, gli importi delle spese di missione (indennità giornaliera e massimali per le spese di albergo)¹. Poiché l'obiettivo è tenere conto delle variazioni dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione in ciascuno Stato membro e consentire in tal modo un'adeguata copertura delle spese di missione, l'esame si effettua alla luce di una relazione sull'evoluzione degli indici di questi prezzi. Il regolamento delegato costituisce il secondo riesame degli importi delle indennità di missione da parte della Commissione, da quando le è stato conferito il potere di adottare atti delegati in materia² e ha adottato un simile atto delegato nel 2016³.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Eurostat ha presentato una relazione sull'aggiornamento delle spese di missione (indennità giornaliera e massimali per le spese di albergo)⁴. La metodologia di base utilizzata nella relazione è stata approvata nel marzo 2019 dal gruppo di lavoro sugli articoli 64 e 65 dello statuto. Nell'iter di preparazione del progetto di regolamento delegato si è provveduto alla contestuale, tempestiva e idonea trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. In data 9 luglio 2024 i servizi della Commissione hanno organizzato una riunione informale ad hoc di esperti sulla preparazione del progetto di atto delegato in questione, cui hanno partecipato esperti degli Stati membri e l'amministrazione del Parlamento europeo. Nel corso della riunione sono state sollevate domande sull'incidenza di bilancio, cui la Commissione ha risposto spiegando chiaramente che l'aggiornamento non avrà alcun impatto supplementare sulla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale, in quanto le missioni rientrano nelle spese non connesse alle retribuzioni, che sono soggette a un aumento annuo massimo del 2 % per tutte le categorie di spesa. Molti Stati membri si sono detti d'accordo con l'orientamento scelto dalla Commissione.

Il progetto di regolamento delegato e la relazione sono stati discussi con i rappresentanti del personale delle organizzazioni sindacali e professionali della Commissione e con i rappresentanti del personale delle altre istituzioni dell'UE secondo le opportune procedure⁵.

¹ Articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto.

² Ibidem.

³ Regolamento delegato (UE) 2016/1611 della Commissione, del 7 luglio 2016, concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri, C(2016) 4164 (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1611/oj).

⁴ Relazione Eurostat sull'aggiornamento 2023 delle spese di missione (indennità giornaliera e massimali per le spese di albergo) per le destinazioni intra UE ed extra UE a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, secondo la metodologia approvata dal gruppo di lavoro di esperti sugli articoli 64 e 65 dello statuto, che presenta i calcoli aventi data di riferimento il 1° luglio 2023.

⁵ In data 10 ottobre 2024.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Ai sensi dell'articolo 71 dello statuto, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni. L'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto stabilisce che, alla luce di una relazione sull'evoluzione degli indici dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione, la Commissione riesamina ogni due anni, mediante un atto delegato, gli importi delle spese di missione (indennità giornaliera e massimali per le spese di albergo).

Eurostat ha elaborato una relazione sui prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione e gli indici dell'evoluzione di tali prezzi. Per registrare l'andamento dei prezzi sono stati applicati diversi metodi. L'entità dell'evoluzione osservata nella relazione per quanto riguarda gli importi attualmente stabiliti dallo statuto indica che si deve procedere effettivamente al riesame degli importi dell'indennità giornaliera e dei massimali per le spese di albergo.

Inoltre, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro non è più soggetto alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto. Pertanto, gli importi delle spese di missione nel Regno Unito non sono più riportati nella tabella che figura nel presente regolamento.

Il riesame da parte della Commissione degli importi dell'indennità giornaliera e dei massimali per le spese di albergo comporta la valutazione di situazioni socio-economiche complesse. In tali circostanze la giurisprudenza europea conferma che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità.

Il regolamento delegato comprende due articoli. Il primo articolo fornisce la tabella con gli importi aggiornati sia dei massimali per le spese di albergo che delle indennità per tutti gli Stati membri dell'UE. Il secondo articolo contiene elementi relativi all'entrata in vigore e alla diretta applicabilità.

4. CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL'ATTO

Alla luce della relazione di Eurostat, la Commissione ha deciso di riesaminare gli importi fissati all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto come segue:

A. Indennità giornaliera

Il riesame segue il metodo in base al quale l'evoluzione dei prezzi per l'indennità giornaliera è legata all'evoluzione generale dei prezzi, escluse le spese di alloggio (l'alloggio è escluso in quanto si tratta di una spesa permanente ingente che non ha rilevanza per una missione di breve durata). Nel marzo 2019 il gruppo di lavoro di esperti sugli articoli 65 e 64 dello statuto ha convenuto che la metodologia quadro dovrebbe essere perfezionata per tener conto dei nuovi orientamenti sulle missioni definiti nella decisione C(2017)5323 della Commissione, entrata in vigore nel marzo 2018. La modifica principale alle indennità giornaliera riguarda il rapporto tra spese di soggiorno e spese accessorie (che passa da 75:25 a 65:35).

Per quanto riguarda il calcolo stesso, in primo luogo si utilizza l'IAPC relativo al periodo da giugno 2015 a giugno 2023 per fissare il valore per il Belgio, più specificamente l'IAPC globale per il Belgio senza il sottoindice "alloggio".

Successivamente sono fissati i valori del 2023 per gli altri Stati membri sulla base del calcolo della parità di potere d'acquisto bilaterale con Bruxelles (si utilizza l'IAPC globale per il Belgio senza il sottoindice "alloggio").

B. Massimali per le spese di albergo

Il riesame segue il metodo in base al quale l'evoluzione delle spese relative agli alberghi segue l'evoluzione specifica dei prezzi degli alberghi.

Per quanto riguarda il calcolo stesso, in primo luogo si utilizza il sottoindice "alberghi" dell'IAPC per il Belgio relativo al periodo da giugno 2015 a giugno 2023 per fissare il valore per il Belgio.

Successivamente sono fissati gli importi del 2023 per gli altri Stati membri sulla base del calcolo della parità di potere d'acquisto bilaterale con Bruxelles (si utilizza il sottoindice "alberghi").

In una terza fase, i nuovi importi calcolati sono raffrontati alla spesa osservata nel 2021 e nel 2022. Qualora un valore inferiore a quello calcolato sulla base dell'IAPC sia sufficiente per coprire il 90 % delle missioni senza deroghe, viene mantenuto il massimale per le spese di albergo che avrebbe coperto il 90 % delle missioni.

Infine, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dall'ultimo riesame e della situazione economica estremamente volatile, è introdotto soltanto per il 2024 un meccanismo di limitazione delle fluttuazioni per far fronte a eventuali brusche variazioni degli importi (superiori al 20 %). Gli obiettivi sono quelli di evitare interferenze con l'interesse del servizio e di migliorare l'efficienza. Ad esempio, una brusca diminuzione degli importi avrebbe creato oneri amministrativi supplementari, dal momento che sarebbe comunque necessario per le istituzioni garantire la gestione ordinata delle missioni negli Stati membri interessati. Al tempo stesso, un forte aumento dei massimali per le spese di albergo può precludere certe possibilità che offrono incrementi di efficienza.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.2.2025

concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, dello statuto e l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

previa consultazione del comitato dello statuto,

previa consultazione dei rappresentanti del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione riguardante l'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.
- (2) La relazione evidenzia che le indennità giornaliere e i massimali per le spese di albergo dovrebbero essere riesaminati per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.
- (3) Il riesame degli importi delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di albergo comporta la valutazione di situazioni socio-economiche complesse.
- (4) L'ultima riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ha sottolineato la necessità che ogni singola pubblica amministrazione e ogni singolo dipendente compia uno sforzo particolare per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socio-economico europeo in evoluzione.
- (5) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 1° febbraio 2020, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro non dovrebbe più essere soggetto alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto la tabella è sostituita dalla seguente:

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).

"(in EUR)		
Destinazione	Massimale per le spese di alloggio (albergo)	Indennità giornaliera di missione
Belgio	171	132
Bulgaria	121	78
Cechia	149	98
Danimarca	208	172
Germania	154	123
Estonia	118	125
Irlanda	191	144
Grecia	134	108
Spagna	154	101
Francia	212	127
Croazia	132	99
Italia	178	116
Cipro	145	103
Lettonia	128	110
Lituania	114	103
Lussemburgo	178	142
Ungheria	135	93
Malta	166	109
Paesi Bassi	190	137
Austria	158	131
Polonia	126	95
Portogallo	121	95
Romania	109	88

Slovenia	140	108
Slovacchia	120	104
Finlandia	170	155
Svezia	198	135"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.2.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN